Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Sabato, 3 settembre** | **Numero 209**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 99; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 21 agosto 1921, n. 1166, ***che autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 8.215.000 per la costruzione di un carcere giudiziario in Este, e per il completamento della costruzione di quello di Bari.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 8.215.000 per la costruzione di un carcere giudiziario in Este e per il completamento della costruzione de carcere giudiziario di Bari.

La somma di L. 8.215.000 sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINO.

Legge 21 agosto 1921, n. 1167, ***che autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 19.500.000 per il completamento del Manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e del Carcere giudiziario di Napoli.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 19.500.000 delle quali L. 3.500.000 per il completamento del Manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e L. 16.000.000 per il completamento del Carcere giudiziario di Napoli.

La somma di L. 19.500.000 sarà iscritta, con decreti del Ministero del tesoro, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno e ripartita nel modo seguente:

Esercizio finanziario	1921-22	L.	3.900 000
» »	1922-23	»	3.900.000
» »	1923-24	»	3.900 000
» »	1924-25	»	3.900.000
» »	1925-26	»	3.900 000
Totale . . .		L.	19.500 000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1165, ***concernente provvedimenti sulle imposte di fabbricazione degli spiriti, della birra e dell'acido acetico.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nella misura di lire mille per ogni ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la tassa interna di fabbricazione e la sopratassa di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande.

Gli abbuoni per le perdite di fabbricazione a favore delle fabbriche di spiriti di seconda categoria sono mantenuti nella loro somma effettiva risultante dalle disposizioni vigenti.

Art. 2

Sugli spiriti, anche aggiunti ai vermut o già trasformati in liquori o altre bevande alcooliche che, nel giorno dell'applicazione del presente decreto esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della tassa o sopratassa di fabbricazione di cui siano gravati sarà aumentato di lire 350 per ogni ettolitro anidro.

Sugli spiriti puri o anche aromatizzati o dolcificati, comprese le acquaviti, che nel giorno di applicazione del presente decreto si trovino in depositi liberi d'imposta, in quantità eccedente cento litri idrati, sarà corrisposto l'aumento d'imposta nella eguale misura di L. 350 per ettolitro anidro.

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'art. 10 del vigente testo di legge sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n 2016, sono sostituiti dal seguente:

« Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento della tassa di fabbricazione nella misura di L. 215 per ogni ettolitro anidro se proveniente dalle fabbriche di prima categoria e nella misura di L. 175, pure per ogni ettolitro anidro, se proveniente dalla distillazione delle vinacce e del vino ».

Art. 4

La restituzione della tassa per i prodotti contenenti spirito, ammessi a tale beneficio quando si esportano, continuerà ad effettuarsi in base all'aliquota di tassa fin qui in vigore, per le esportazioni che avranno luogo fino al 31 ottobre 1921.

Art. 5.

Agli effetti del 2° comma del precedente art 2, chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di cento litri idrati di spirito è obbligato a denunciare, nel termine di tre giorni, le quantità possedute all'autorità finanziaria locale.

In caso di omissione o d'infedeltà della denuncia, o, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio

al decuplo delle imposte frodate o che si tentò di frodare.

Art. 6.

Le aliquote stabilite dall'art. 2 della legge 29 luglio 1909, n. 591, per la tassa interna di fabbricazione e per la corrispondente sopratassa di confine sull'acido acetico, sono sostituite dalle seguenti:

Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

a) 10 0|0 o meno per q.le 50

b) più di 10 0|0 ma meno di 30 0|0 per q.le 150

più di 30 0|0 ma meno di 50 0|0 per q.le 255

più di 50 0|0 ma meno di 70 0|0 per q.le 355

più di 70 0|0 ma meno di 90 0|0 per q.le 460

più di 90 0|0 ma meno di 98 0|0 per q.le 500

più di 98 0|0 o più (acido acetico glaciale) per q.le 600.

Art. 7.

L'imposta interna di fabbricazione della birra e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nella misura di lire quattro per ettolitro e per ogni grado di forza misurata col saccarometro centesimale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centigrado.

Sulla birra che, nel giorno dell'applicazione del presente decreto, si trovi dovunque depositata in quantità superiore ad un ettolitro, sarà corrisposto l'aumento d'imposta nella misura di una lira per ettolitro e per grado. A tale effetto la birra in deposito è sempre considerata della forza minima di 10 gradi saccarometrici, escluso ogni abbuono.

Art. 8.

Agli effetti del 2° comma del precedente articolo, chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di un ettolitro di birra, è obbligato a denunciarne nel termine di tre giorni le quantità possedute alla autorità finanziaria locale.

In caso di omissione o di infedeltà della denuncia, o comunque di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura del doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tentò di frodare.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1163. Regio decreto 28 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene stabilito che il fondo di L. 12.444,57, stanziato nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per assegni agli studenti dell'Università di Padova allo scopo di perfezionarsi nell'insegnamento ginnasiale, sia erogato per 2|5 in Borse di perfezionamento a favore di laureati della Facoltà di scienze e della Scuola di farmacia di detta Università, rimanendo invariata la destinazione degli altri 3|5 a favore di studenti della Facoltà di filosofia e lettere, e si approva il regolamento per il conferimento di dette Borse.

N. 1164. Regio decreto 4 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la sede municipale del comune di Scavolino viene trasferita dalla frazione di Scavolino a quella di Bascio, conservando però al Comune l'attuale denominazione.